



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

DIRIGENTE GENERALE

Prot N° 2404/2023

del 08/03/2023

OGGETTO: Obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulle convenzioni di tirocinio
extracurriculare e convenzioni stipulate a norma dell'ex art. 11 legge 68/99

A tutti i soggetti promotori della regione Sicilia

A tutti i Servizi della regione Sicilia

L'art. 2, all. A, DPR 642/1972 stabilisce che le convenzioni per l'attivazione dei tirocini extracurricolari sono soggette all'imposta di bollo del valore di € 16,00 – fatte salve le tassative ipotesi di esenzione individuate dallo stesso decreto (art. 16 e 27 bis tab. B) nonché dall'art. 82, comma 5 D.Lgs. 117/2017, ovvero eventuali ipotesi di temporanea esenzione previste da normativa ad hoc.

A tal proposito l'art. 10 bis della legge 21 maggio 2021 ha previsto l'esenzione dell'imposta di bollo per le convenzioni stipulate nell'anno 2021, e la legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 731 ha prorogato l'esenzione per l'anno 2022.

Poiché per l'anno 2023 non è stata prevista alcuna esenzione, tutte le convenzioni stipulate per i tirocini extracurricolari devono essere regolarizzate con il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il suddetto obbligo è relativo alla sola convenzione e non si estende anche al Progetto formativo ed alla documentazione allegata (quali le autocertificazioni rese dal legale rappresentante del soggetto ospitante, dal tutor didattico, dal tutor aziendale, o altra documentazione richiesta per l'attivazione del tirocinio).

E' di norma a carico del soggetto ospitante, ma l'obbligo può essere assolto anche dal soggetto promotore.

L'inosservanza del pagamento dell'imposta di bollo comporta un obbligo solidale tra soggetto promotore e soggetto ospitante, anche relativamente ad eventuali sanzioni amministrative.

E' dovuta, inoltre, l'imposta di bollo per le convenzioni stipulate a norma dell'ex art. 11 legge 68/99 tra le aziende ed il Collocamento mirato.

Il pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire mediante apposizione della marca da € 16,00 sulla convenzione o mediante pagamento con intermediario convenzionato con l'Agenzia

delle Entrate, il quale rilascerà, con modalità telematiche, apposito contrassegno, oppure in modo virtuale mediante il pagamento dell'imposta tramite modello F24.

L'esenzione dall'obbligo dell'imposta di bollo sussiste per le convenzioni sottoscritte tra soggetti pubblici (il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono soggetti pubblici), tranne che si tratti di una Università, nel qual caso l'imposta di bollo è dovuta.

Sono esentate, inoltre, dall'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo le convenzioni in cui sono firmatari Enti del Terzo Settore (ETS) comprese le imprese sociali e le cooperative sociali

Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca

